



## **Decreto Dirigenziale n. 59 del 30/03/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

L.R. 8/2008 SSMMII E ART 25 DELLA L.R. N. 15 DEL 2 DICEMBRE 2015 - PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI. CONCESSIONE DENOMINATA "PENSIONE CASA NICOLA" IN COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA) . DITTA "HOTEL CASA NICOLA DI IACONO CRESCENZO". REVOCA DEL BENEFICIO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' CON LA CONSEGUENZIALE IMPOSSIBILITA' DI PROSEGUIRE NELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che con decreto dirigenziale n° 1 del 15/01/2010 fu prorogata l'autorizzazione, originariamente assentita con D.P.R.G.C. n.14652 del 06/10/1999, per lo sfruttamento di giacimento di acque calde sotterranee denominata "Pensione Casa Nicola" nel territorio del Comune di Serrara Fontana (NA), mediante emungimento dal pozzo ubicato su un'area del predetto Comune, indicata sull'unità planimetria catastale, in favore della Ditta "Casa Nicola di Iacono Crescenzo" ora "Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo" – C.F. \*CNICSC65C20D702C\* (di seguito: Ditta) con sede in Via Gaetano Di Iorio, 9 - Comune di Serrara Fontana - Prov. (NA) - cap. 80070, fino alla data del 04/08/2011;
- b. che con D.D. n° 143 del 07/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell'8/02/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione dell'autorizzazione di "piccola utilizzazione locale" (nel seguito: P.U.L.) ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- c. che a seguito di ulteriori provvedimenti anche di rinnovo di cui in ultimo il DD n. 1371 del 30/12/2014 e per le successive disposizioni legislative di cui alle LL.RR. n. 15 del 02/12/2015, n. 6 del 5 aprile 2016, e n. 22 del 08 agosto 2016 è stata consentita la continuazione della attività in concessione alle condizioni ivi riportate;
- d. con D.D. n. 308 del 04/11/2016 la Ditta è stata diffidata, nelle more dell'adozione del conclusivo provvedimento sul procedimento avviato con nota prot. n. 0599998 del 14/09/2016 (versamento tra l'altro di oneri di concessione) e nota prot. n. 2016. 0710668 del 02/11/2016 (sanzione amministrativa per attività illegittimamente condotta), dall' utilizzare la risorsa idrotermale proveniente dal pozzo privo di autorizzazione per scopi quali quelli per la balneazione e per l'utilizzazione nelle strutture del complesso ricettivo limitrofo, dettando, oltre alle immediate misure di cautela, al fine di impedire l'illecito utilizzo ed al contempo di preservare la risorsa idrotermale, anche gli adempimenti a farsi, nei tempi ivi indicati, per la sua chiusura mineraria;
- e. con il citato D.D. n. 308/2016 al fine di salvaguardare il bene regionale costituito dal giacimento di acque termominerali e dal sistema pertinenziale (pozzo e condotte), affidato originariamente in concessione con D.P.G.R.C. n.14652 del 06/10/1999, sono stati richiesti l'esecuzione di ulteriori accertamenti, a cui la Ditta concessionaria doveva attendere in quanto garante nei confronti della Regione della manutenzione e mantenimento funzionale del pozzo ubicato all'interno di una sala tecnica, interrata, annessa alla piscina così come risulta dagli atti di ufficio.

**RILEVATO:**

- a. che con atto prot. n. 0599998 del 14/09/2016, inviato a mezzo pec in pari data, per le motivazioni in esso riportate, fu dato avvio al procedimento di cessazione della concessione "Pensione Casa Nicola" e di revoca del beneficio alla prosecuzione disposta con DD n. 1371 del 30/12/2014 (atto di contestazione ex art. 18, comma 2, e diffida ad adempiere ex art. 18, comma 1, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) non risultando notizie e/o documentazioni relative ad adempimenti obbligatori che la Ditta era ed è tenuta ad assolvere per quanto disposto: dalla L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., dal Regolamento di attuazione n. 10/2010 e dalla L.R. n. 1/1972, come puntualmente ivi elencati. Con lo stesso atto veniva comunicato altresì il correlato procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa (atto di contestazione ex art. 37, comma 7, L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.);
- b. che la ditta, nei termini assegnati (30 gg.) con la nota prot. n. 0599998 del 14/09/2016, ha fatto pervenire, a mezzo pec del 13/10/2016, acquisita al prot. n. 0672206 del 14/10/2016, memoria difensiva con richiesta di audizione a cui non vi è stato seguito ancorché sia avvenuta rituale convocazione;
- c. che valutate le osservazioni, prodotte con nota acquisita al prot. n. 0672206 del 14/10/2016, risultate parzialmente accolte, è stata fornita all'Avvocato patrocinante comunicazione degli esiti, con nota prot. n. 0822624 del 19/12/2016, inviata a mezzo pec in pari data, diffidando la Ditta

ulteriormente ad adempiere agli obblighi indicati nella citata nota di rettifica e a quanto ulteriormente richiesto, non essendo stato oggetto di modifica, con la nota prot. n. 2016.0599998 del 14/09/2016, entro l'ulteriore termine di 15 (quindici) giorni computato a partire dalla data di ricezione dello stesso atto trasmesso a mezzo pec. in data 19/12/2016 allo stesso Avvocato.

### CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che non è pervenuta nessuna risposta alla nota prot. n. 0822624 del 19/12/2016 che ha modificato ed integrato la nota prot. n. 0599998 del 14/09/2016 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di revoca indicati nel RILEVATO;
- c. che non sono stati rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa e, pertanto, alla concessione in questione non sono applicabili i benefici previsti dalla prosecuzione disposta con DD n. 1371 del 30/12/2014 poi consentita dalle disposizioni legislative di cui alle LL.RR. n. 15 del 02/12/2015, n. 6 del 5 aprile 2016, e n. 22 del 08 agosto 2016, stante la disposizione che detta la cessazione dell'attività prevista dall'articolo 37 comma 5 della L.R. 8/2008.

### PRESO ATTO

che a seguito del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa (atto di contestazione ex art. 37, comma 7, L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.), avviato con nota prot. n. 2016. 0710668 del 02/11/2016, notificato a mezzo pec in pari data e con raccomandata a/r in data 08/11/2016, assunto in ragione dell'attività di realizzazione di un pozzo in assenza di autorizzazione, la Ditta, nei termini di legge né a tutt'oggi ha prodotto controdeduzioni avverso la sanzione edita, né si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta.

### RILEVATO altresì:

- a. che a seguito delle documentazioni/attività richieste con il provvedimento n. 308/2016 il Sig. Iacono Crescenzo, con lettera ed annessi allegati datata 17/03/2017, acquisita al protocollo al n. 2017.0201679 del 20/03/2017, ha fornito, tra l'altro, indicazioni sulla ubicazione del pozzo sito nell'ambito della stanza interrata, nonché sullo stato manutentivo a mezzo di video ispezione dalla quale risulta il franamento dell'opera di captazione e la sua non utilizzabilità per cui si rende necessario l'intervento di chiusura mineraria;
- b. che la citata lettera ed atti allegati, come risulta dalla pec del 31/03/2017 inviata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Serrara Fontana, è stata trasmessa all'ASL NA2NORD Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro senza che siano pervenute alla U.O.D. 50.02.02 eventuali prescrizioni.

**TENUTO conto** che le P.U.L., come è la concessione in parola, per gli effetti del D.Lgs n. 22 del 11/02/2010, sono attività concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 il quale vuole la chiusura dei pozzi per i quali è cessata l'utilizzazione ovvero dei pozzi non denunciati a spese dei responsabili (Art. 105 e 106).

**RITENUTO, pertanto** di dichiarare conclusi i procedimenti di contestazione avviati con nota prot. n. 0599998 del 14/09/2016 e n. 0710668 del 02/11/2016 e conseguentemente di dover provvedere:

- a. a confermare che la perforazione del pozzo, diverso da quello in concessione, è attività abusiva e che trovano conferma per essa le motivazioni riportate nella contestazione della sanzione amministrativa di cui alla nota prot. n. 0710668 del 02/11/2016 e nel D.D. n. 308/2016;
- b. a revocare il beneficio della prosecuzione prevista dal D.D. 1371 del 30/12/2014 come poi consentita dalle LL.RR. n. 15 del 02/12/2015, n. 6 del 5 aprile 2016, e n. 22 del 08 agosto 2016 con conseguenziale divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento dell'attività in parola, già dichiarata cessata con il D.D. n° 143/2012.

**RITENUTO, altresì** di fare obbligo al titolare della Ditta e ad eventuali obbligati in solido che dovessero essere individuati di provvedere:

- a. alla esecuzione degli interventi di chiusura mineraria del pozzo affidato in concessione, ricadente nel comune di Serrara Fontana come rappresentato nella planimetria allegata all'autorizzazione, originariamente assentita con D.P.G.R.C. n.14652 del 06/10/1999, provvedendo ad integrare la documentazione progettuale rispetto a quanto già prodotto (in particolare per quanto previsto ai punti 3.4(*relazione a farsi da parte della A.S.L NA/2NORD Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro*) 3.5 (limitatamente alla descrizione dei luoghi, attrezzature, materiali presenti e lay-out idraulico) e 3.6 del D.D. n. 308 del 04/11/2016) e ad eseguire gli interventi secondo le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all'Allegato "N". del Regolamento Regionale n. 10/2010;
- b. alla chiusura mineraria del pozzo abusivo con le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all'Allegato "N". del Regolamento Regionale n. 10/2010 e secondo la progettazione e le modalità operative riportate nel provvedimento D.D. n. 308/2016;
- c. ad affidare le pertinenze (pozzi e condotte), di cui alle precedenti lettere a. e b., in custodia al Sindaco del Comune di Serrara Fontana (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more della esecuzione degli interventi di chiusura mineraria dei pozzi;
- d. di precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare i pozzi chiusi, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti.

**RITENUTO, infine**, disporre:

- a. nel caso di inadempimento da parte degli obbligati l'esecuzione in danno da parte della Regione degli interventi di chiusura mineraria dei citati pozzi e del ripristino ambientale dei luoghi con rivalsa delle relative spese nei loro confronti, anche attingendo alle risorse del deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento regionale 10/2010;
- b. in assenza dell'esecuzione dei lavori di chiusura mineraria, ai sensi dell'articolo 37 comma 2 della L.R. 8/2008, nei confronti della ditta Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo e degli eventuali obbligati in solido, si procederà all'esecuzione dell'irrogazione della prevista sanzione amministrativa.

**RILEVATO che:**

- a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

**PRESO ATTO CHE** il titolare di Posizione organizzativa ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

**VISTI**

- ✓ la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 e ss.mm.ii.;
- ✓ il R.D. 29/07/1927 n°1443;
- ✓ il R.D. 11/12/1933 n° 1775;
- ✓ il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;

- ✓ la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- ✓ il DPGR n. 177 del 10/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Attività relative ai procedimenti amministrativi inerenti alle acque minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Attività ed atti a supporto del Dirigente in materia di acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. La revoca del beneficio della prosecuzione prevista dal D.D. 1371 del 30/12/2014, concessa alla ditta "Casa Nicola di Iacono Crescenzo", ora "Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo", come successivamente consentita dalle LL.RR. n. 15 del 02/12/2015, n. 6 del 5 aprile 2016, e n. 22 del 08 agosto 2016;
2. è fatto divieto al titolare della ditta "Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo – C.F. \*CNICSC65C20D702C\* con sede in Via Gaetano Di Iorio, 9 - Comune di Serrara Fontana - Prov. (NA) - cap. 80070, di proseguire nello sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee denominato "Pensione Casa Nicola" nel territorio del Comune di Serrara Fontana (NA);
3. è fatto obbligo al titolare della ditta Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo, e ad eventuali obbligati in solido che dovessero essere individuati, di provvedere entro 30 (giorni), decorrenti dalla comunicazione del presente atto:
  - 3.a alla chiusura mineraria del pozzo affidato in concessione, ricadente nel comune di Serrara Fontana come rappresentato nella planimetria allegata all'autorizzazione, originariamente assentita con D.P.G.R.C. n.14652, già dichiarata cessata con il decreto n° 143 del 07/02/2012, provvedendo ad integrare la documentazione progettuale rispetto a quanto già prodotto (in particolare per quanto previsto ai punti 3.4 (relazione a farsi da parte della AS.L NA/2NORD Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), 3.5 (limitatamente alla descrizione dei luoghi, attrezzature, materiali presenti e lay-out idraulico) e 3.6 del D.D. n. 308 del 04/11/2016) e ad eseguire gli interventi secondo le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all'Allegato "N". del Regolamento Regionale n. 10/2010;
  - 3.b alla chiusura mineraria del pozzo abusivo con le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all'Allegato "N". del Regolamento Regionale n. 10/2010 e secondo la progettazione e le modalità operative riportate nel provvedimento D.D. n. 308/2016;
4. di affidare le pertinenze (pozzi e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Serrara Fontana (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more della esecuzione da parte della ditta Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo, ed eventuali obbligati in solido che dovessero essere individuati, degli interventi di chiusura mineraria dei due pozzi come sopra individuati;
5. di precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare i pozzi chiusi impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti.
6. disporre, nel caso di inadempimento da parte degli obbligati, l'esecuzione in danno degli interventi di chiusura mineraria dei citati pozzi e del ripristino ambientale dei luoghi, da parte della Regione con rivalsa delle relative spese nei loro confronti, anche attingendo alle risorse del deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento regionale 10/2010.

7. disporre, in assenza dell'esecuzione dei lavori di chiusura mineraria, ai sensi dell'articolo 37 comma 2 della L.R. 8/2008, nei confronti della ditta Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo e degli eventuali obbligati in solido che dovessero essere individuati, l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa;
8. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
9. il presente decreto è inviato, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
  - 9.1 alla ditta "Hotel Casa Nicola di Iacono Crescenzo";
  - 9.2 al Sindaco del Comune di Serrara Fontana (NA) per gli adempimenti riportati e affinché ne curi anche la pubblicazione all'albo comunale;
  - 9.3 al Comando Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Edilizia;
  - 9.4 all'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico;
  - 9.5 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02;
  - 9.6 alla Segreteria di Giunta;
  - 9.7 al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 8 del 29/07/2008 ssmmii;
  - 9.8 all'ASL NA/2NORD - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii. e per le autorizzazioni a rilasciarsi;
  - 9.9 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Sez. V.

Sabrina Beneduce